

**Sui presupposti dell'impugnazione della rinuncia
all'eredità del debitore ex art. 524 c.c. e sul relativo onere probatorio**

di FRANCESCO MEGLIO

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione consente un breve indugio sui presupposti per l'impugnazione ex art. 524 c.c. da parte dei creditori della rinuncia all'eredità posta in essere dal debitore nonché sull'articolazione dell'onere della prova nella fattispecie in discorso.

Nel caso di specie, Caia, titolare di una ditta individuale e creditrice di una somma di denaro nei confronti dei germani Tizio e Mevio in virtù di alcune sentenze sulle quali si era formato il giudicato, promuove un'azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di Pistoia al fine di essere autorizzata ad accettare l'eredità dei genitori dei convenuti, alla quale essi debitori avevano rinunciato.

Il giudizio di primo grado si conclude vittoriosamente per l'attrice, la quale viene autorizzata dal giudice pistoiese ad accettare le eredità devolute ai convenuti fino alla concorrenza della somma alla medesima spettante. In particolare, il provvedimento decisorio si segnala all'attenzione in quanto il giudice – rilevata la qualità di creditrice di Caia nei riguardi dei germani – reputa la rinuncia di questi ultimi pregiudizievole delle ragioni creditorie di Caia, dal momento che essa rende più incerto l'*iter* volto alla sua soddisfazione.

I germani Tizio e Mevio fanno appello alla sentenza ma soccombono anche in questo grado di giudizio. La Corte di Appello di Firenze conferma, infatti, il complessivo assetto delineato dal giudice di prime cure. Quest'ultimo – come ribadito dal giudice dell'appello – ha correttamente autorizzato l'accettazione dell'eredità ex art. 524 c.c. da parte di Caia sul rilievo dell'attitudine della rinuncia compiuta dai germani a rendere anche solo più difficile il soddisfacimento del credito, in linea con quanto si trova affermato dalla dottrina più accreditata e dalla giurisprudenza.

Altra questione, non meno rilevante, è quella che concerne l'onere della prova. Spettava, infatti, ai convenuti provare la mancanza dell'*eventus damni* nella rinuncia. In altri termini, competeva ai germani Tizio e Mevio dare la prova che essi erano titolari di componenti patrimoniali

sufficienti a soddisfare le pretese della propria creditrice, senza dover necessariamente porre nel nulla la rinuncia alle eredità dei genitori di essi convenuti.

Tizio e Mevio propongono pertanto ricorso in Cassazione, articolando al riguardo un unico motivo. In breve, essi sostengono che sulla creditrice Caia incombesse l'onere di dimostrare l'(in)consistenza del patrimonio dei debitori, difatti legittimandola all'impugnazione della rinuncia all'eredità.

La decisione dei giudici di legittimità si allinea alle pronunce rese in grado di appello e in primo grado e, più in generale, a una giurisprudenza abbastanza univoca al riguardo.

Dapprima, infatti, nel provvedimento in commento si ribadisce come per l'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei creditori *ex art. 524 c.c.* sia richiesto, sul piano oggettivo, unicamente il prevedibile danno ai creditori. Con riferimento a tale nozione, il giudice di legittimità – allineandosi a un proprio recente orientamento (sul punto, cfr. Cass., n. 8519/2016) – chiarisce che per esso vada intesa la presenza di fondate ragioni per le quali i beni personali del rinunciante risultino insufficienti a soddisfare integralmente le ragioni del ceto creditorio. Per quanto ha a che vedere con il riparto dell'onere della prova tra debitore e creditore, la Suprema Corte si ricollega invece ai principi dalla medesima espressi in svariate occasioni in ordine all'azione revocatoria *ex artt. 2901 ss. c.c.*

Tale azione – come è noto – è sovente invocata quando si tratta dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori *ex art. 524 c.c.* per le evidenti affinità (cfr., da ultimo, Cass., n. 19207/2018), in ragione del fatto che entrambe le fattispecie appartengono al novero degli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, e perché sul piano funzionale si atteggiavano quali rimedi attraverso i quali reagire a condotte del debitore capaci di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.

Più precisamente, l'*eventus damni* che funge da presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria non ricorre solo quando venga compromessa del tutto la consistenza patrimoniale del debitore. In ipotesi di tal fatta, la lesività della condotta è davvero perspicua. Ma, come correttamente acquisito dalla giurisprudenza, esso ricorre anche le volte in cui si assiste a una “variazione quantitativa” o “solo qualitativa” del patrimonio che renda o possa rendere nel concreto più complessa la realizzazione il credito. Se ciò rientra nell'onere probatorio del creditore, in linea con quanto dispone l'art. 2697 c.c., diversamente è a dirsi per il debitore che

voglia sottrarsi all'azione revocatoria ordinaria, sul quale invece incombe l'onere di provare che i beni residui di cui è titolare sono effettivamente in grado di fronteggiare le ragioni dei creditori e che, pertanto, non v'è la necessità di rendere inefficace l'atto da questi posto in essere (in tal senso, Cass., n. 1902/2015; Cass., n. 11471/2003).

Tali principi, trasposti nella vicenda in esame, confortano il giudice di legittimità e sono alla base dell'affermazione per cui spettava ai germani Tizio e Mevio provare la capienza dei propri patrimoni a far fronte al credito di Caia, esulando un tale compito dall'onere probatorio del creditore.